GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO PERSONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023

MODULO 1 - SCHEDA 1.1

	Data di sottoscrizione		12/12/2023				
	Periodo te	mporale di vigenza	Anno 2023				
. Giunta Regi	Composizione delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Dr. Marco De Santis (delegato) Componenti: Dr. Marco De Santis				
Giunta Regionale d'Abruzzo	,		Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: CISL Fp – UIL Fpl – CISAL - R.S.U. – CGIL				
	Soggetti destinatari		Personale regionale comparto				
	Materie tra	attate dal contratto integrativo	Istituti contrattuali previsti dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022:				
	er adempimenti degli atti successivi alla	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori.				
	Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 29/04/2022 è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2022/2024, di cui alla L. 190/2012.				

Glunta Regionale d'Abruzzo

Con D.G.R. n.78 del 17.02.2023 è stato approvato il Piano delle Prestazioni relativo all'anno 2023.

Le risultanze gestionali relative all'esercizio 2023, inerenti il predetto piano, saranno elaborate dal competente Servizio e trasmesse all'OIV per la valutazioni dei risultati dei dirigenti e la conseguente valutazione del personale del comparto da parte degli stessi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – altre informazioni utili).

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito- materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L'ipotesi di contratto integrativo stipulato in data 12/12/2023 disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023, esso è quindi un contratto integrativo economico.

Va evidenziato che per il 2023 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 79 del C.C.N.L 16/11/2022 e D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: "...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", il quale all'art. 1 prevede che Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020" ha sottoposto il fondo ad un ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2023 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazioni DPB011/163 del 28/04/2023 e DPB011/163 del 24/11/2023, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 79 del C.C.N.L del 16/12/2023 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto.

Si è tenuto conto della normativa vigente in materia e delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure per la definizione delle

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è "adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

È stato rilevato che il personale in servizio al 31 dicembre 2022 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Si rappresenta che le parte stabile del fondo delle risorse decentrate è stato costituito secondo quanto indicato dall'art. 79 CCNL 16.11.2022 al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di elevata qualificazione.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di €. 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017 alle Posizioni Organizzative, comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di €. 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva che, oltre alla decurtazione di € 40.283,00 già operata sui precedenti fondi a partire dall'anno 2016, si è proceduto ad apportare un'ulteriore riduzione di € 322.079,53 a partire dall'annualità 2021 e per otto annualità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali.

Inoltre, per gli anni dal 2018 al 2020 la disapplicazione della norma di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 comporta nel triennio 2018-2020 una riduzione delle risorse stabili del fondo riferite agli art. 67 comma 2 lett. e) e 67 comma 5 lett. a) per complessivi €.124.134,92 che vanno ad aggiungersi ai recuperi sopra indicati per un valore a base annua pari ad €.41.378,31 a partire dal 2022 e per tre annualità;

Il Fondo anno 2023 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili oltre all'importo consolidato ex art.67 comma 1 CCNL 22.05.2018, le somme previste dall'art.67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a del CCNL 22.05.2018. In merito alla lett. e), l'importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all'importo di euro € 1.753.847,89 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità.

Il CCNL del 16.12.2022 ha inoltre previsto con l'art.79 comma 1 lett. b), d) e comma 1 bis l'incremento delle risorse decentrate stabili in deroga ai limiti vigenti, l'importo complessivamente determinato è pari ad Euro 707.175,75.

Tra le risorse variabili oltre alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari 1997, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d), e le economie pari ad € 254.288,00.

L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017.

La decurtazione operata pari € 1.283.975,55 è stata determinata tenuto conto del:

- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in € 13.839.299,36;
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2, come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito in altre fonti regolamentari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € 3.596.908;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro 12.555.323,81.

Quadro sintetico delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate:

Unico Importo Consolidato art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	ϵ	. 13.944.673,72
Decurtazione Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato (Elevata qualificazione)	ϵ	4.378.106,00
Decurtazione fondo 2015 per riduzione di personale consolidata	ϵ	1.478.461,00
Decurtazione per applicazione art. 4 D.L. 16/2014 (D.G.R. 120/2017)	ϵ	40.283,00
Totale Risorse Stabili al netto delle riduzioni	€	8.047.823,72
ART. 67 c.2 lett.a) CCNL 2016 - 2018	ϵ	112.403,20
ART. 67 c.2 lett.b) CCNL 2016 - 2018	€.	108.767,10
ART. 67 c.2 lett.c) CCNL 2016 - 2018	€.	506.622,22
ART. 67 c.2 lett. e) CCNL 2016 - 2018	€.	2.240.032,94
ART. 67 c.5 lett. a) CCNL 2016 - 2018	€ .	227.207,60
ART. 79 c.1 lett. b) CCNL 2019 - 2021	ϵ	119.990,00
ART. 79 c.1 lett. d) CCNL 2019 - 2021	ϵ	161.328,05
ART. 79 c.1. bis CCNL 2019 - 2021	ϵ	425.857,70
Totale Risorse Stabili	€	11.950.032,54
Totale risorse variabili comprensivo di economie	€	1.150.274,61
Totale Stabili+Variabil	€	13.100.307,34
Riduzione limite art.23 D.LGS. 75/2017	€.	1.283.975,55
Riduzione art.4 D.L. 16/2014 (DPB011/196/2021)	€	363.457,84
Risorse Utilizzabil	i€	11.452.873,96
RIPARTIZIONE		
Indennità di comparto	ϵ	611.075,04
Progressioni economiche storiche	ϵ	3.124.906,12
Art.79 c.1 bis CCNL 16.11.2022	€.	425.857,70
Art.80 c.2 lett.c) CCNL 16.11.2022	ϵ	2.905,00
Art.80 c.2 lett. c) CCNL 16.11.2022 Indennità condizioni di lavoro, disagio	ϵ	160.000,00
Art.80 c.2 lett. d) CCNL 16.11.2022 Indennità di turno e reperibilità	ϵ	200.000,00
Compensi per specifiche responsabilità art.84 CCNL 16.11.2022	$\dot{\epsilon}$	2.050.000,00
Progressioni economiche nell'anno	€	250.000,00
Premio per performance organizzativa (60%)	€	2.728.878,06
Premio per performance individuale (40%)	ϵ	1.639.146,09
Differenziazione del premio individuale	€ .	180.105,95
Art.68 c.2 lett.g)	€	80.000,00
Totale Destinato	ϵ	11.452.873,96
Retribuzioni di Posizione (modificata come da accordo 12.12.2022)	€	3.822.157,13
Retribuzioni di Risultato (modificata come da accordo 12.12.2022)	€	740.392,48
Fondo incarichi E.Q. (301 Posizioni)	€ .	4.562.549,61
	- NO	

Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto integrativo decentrato triennio 2019-2021, il presente accordo fa riferimento al contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2020 e i nuovi accordi relativi alla disciplina del disagio/reperibilità del 6 maggio 2021 e delle particolari responsabilità del 22 giugno 2021.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente risulta articolato nella maniera di seguito indicata:

- Fase 1 Predisposizione (ed approvazione) dei principali documenti di programmazione economico finanziaria;
- Fase 2 Definizione (ed approvazione) degli obiettivi strategici triennali;
- Fase 3 Elaborazione previa opportuna negoziazione, degli obiettivi ed individuazione dei relativi indicatori e target di riferimento con conseguente approvazione del piano delle prestazioni;
- Fase 4 Monitoraggio semestrale;
- Fase 5 Misurazione e valutazione annuale;
- Fase 6 Erogazione degli incentivi economici
- Fase 7 Rendicontazione

Il sistema di misurazione della performance individuale, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2012, trova applicazione:

- per il personale dirigenziale
- per i titolari di posizione organizzativa
- per i dipendenti

La misurazione e valutazione della prestazione del personale dirigenziale riguarda due principali ambiti:

- 1) il grado di raggiungimento degli gli obiettivi assegnati;
- 2) le competenze organizzative, gestionali e professionali.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- a) per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- b) per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici che fanno riferimento al merito.

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsione del titolo II del D.Lgs 150/2009

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono relativi alla corresponsione della retribuzione accessoria di tutti gli istituti che fanno riferimento al merito, sulla base del coinvolgimento dei singoli nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Va evidenziato che per il 2023 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 79 del C.C.N.L 16/11/2022 e D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: "...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", il quale all'art. 1 prevede che Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020" ha sottoposto il fondo ad un ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazioni DPB011/163 del 28/04/2023 e DPB011/163 del 24/11/2023, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 79 del C.C.N.L del 16/12/2023 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto.

Si è tenuto conto della normativa vigente in materia e delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è "adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

È stato rilevato che il personale in servizio al 31dicembre 2021 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Si rappresenta che le parte stabile del fondo delle risorse decentrate è stato costituito secondo quanto indicato dall'art. 79 CCNL 16.11.2022 al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di elevata qualificazione.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di €. 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017 alle Posizioni Organizzative, comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di €. 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva che, oltre alla decurtazione di € 40.283,00 già operata sui precedenti fondi a partire dall'anno 2016, si è proceduto ad apportare un'ulteriore riduzione di € 322.079,53 a partire dall'annualità 2021 e per le successive otto annualità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali.

Inoltre, per gli anni dal 2018 al 2020 la disapplicazione della norma di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 comporta nel triennio 2018-2020 una riduzione delle risorse stabili del fondo riferite agli art. 67 comma 2 lett. e) e 67 comma 5 lett. a) per complessivi €.124.134,92 che vanno ad aggiungersi agli importi sopra indicati per un valore a base annua pari ad €.41.378,31.

Il Fondo anno 2023 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili oltre all'importo consolidato ex art.67 comma 1 CCNL 22.05.2018, le somme previste dall'art.67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a del CCNL 22.05.2018. In merito alla lett. e), l'importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all'importo di euro € 1.753.847,89 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità.

Il CCNL del 16.12.2022 ha inoltre previsto con l'art.79 comma 1 lett. b), d) e comma 1 bis l'incremento delle risorse decentrate stabili in deroga ai limiti vigenti, l'importo complessivamente determinato è pari ad Euro 707.175,75.

Tra le risorse variabili oltre alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari 1997, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d), e le economie pari ad € 254.288,00.

L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017.

La decurtazione operata pari € 1.283.975,55 è stata determinata tenuto conto del:

- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in € 13.839.299,36;
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2, come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito in altre fonti regolamentari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € 3.596.908;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro 12.555.323,81.

Sezione 1 - Risorse decentrate stabili

RISORSE STABILI

Unico Importo consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€	13.944.673,72
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2. lett.a)	€	112.403,20
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.b)	€	108.767,10

Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.c)	€	506.622,22
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.e)	€	2.240.032,94
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.5 lett.a)	. €	227.207,60
Incrementi CCNL 16/11/2022 (art. 79 c.1 lett.b)	€	119.990,00
Incrementi CCNL 16/11/2022 (art. 79 c.1 lett.d)	€	161.328,05
Incrementi CCNL 16/11/2022 (art. 79 c.1 bis)	. €	425.857,70
TOTALE RISORSE STABILI	€	17.846.882,53

Sezione 2 - Risorse variabili

RISORSE VARIABILI

Art. 67 c.4 CCNL 21.05.2018	€	476.431,73
Art. 67 c.3 lett.d) CCNL 21.05.2018	€	33.528,56
Art.79 c.5 CCNL 16.11.2022	€	239.980,00
Art.79 c.3 CCNL 16.11.2022 Quota Parte Categoria	€	66.046,51
Quote progettazione art. 67 co. 3 lett.c)	€	80.000,00
Somme non utilizzate provenienti anno precedente	€	254.288,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	1.150.274,80

Sezione 3 - Decurtazioni del fondo

E' stata operata la decurtazione effettuata sul fondo 2015 e consolidata ex art. 9 comma 2 bis, del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, la decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato consolidata, le decurtazione in esecuzione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 e la decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Le riduzioni risultano essere rispettivamente pari ad € 1.478.461,00 (decurtazione operata sul Fondo 2015 e consolidata ex art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013), ad € 4.378.106,00 (decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in ossequio al comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018), ad €. 40.283,00 (decurtazione ai sensi del D.L. 16/2014 di cui alla D.G.R. 120/2017), ad €. 322.079,53 a partire dall'annualità 2021 e per otto annualità, relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali, ad €.41.378,31 a partire dall'annualità 2022 e per tre annualità, ed infine €. 1.283.975,55 (decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016).

Sezione 4 - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

€ 17.846.882,53
- xx
€ 1.150.274,80
€ 7.544.283,39
€ 11.452.873,96
€ 4.562.549,61
€ 16.015.423,57

Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Le uniche risorse inserite nel Fondo a destinazione vincolata sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo indisponibili sono le seguenti:

-	Indennità di comparto	€	611.075,04
-	Progressioni economiche storiche	€	3.124.906,12
-	Art.79 c.1 bis CCNL 16.11.2022	€ .	425.857,70
_	Art.80 c.2 lett.c) CCNL 16.11.2022	€	2.905,00

Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

-	Art.80 c.2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio	€	160.000,00
-	Art.80 c.2 lett. d) Indennità di turno e reperibilità	€	200.000,00
-	Compensi per specifiche responsabilità art.84 CCNL 16.11.2	202 €	2.050.000,00
-	Progressioni economiche nell'anno	€	250.000,00
-	Premio per performance organizzativa (60%)	€	2.728.878,06
-	Premio per performance individuale (40%)	€	1.639.146,09
-	Differenziazione del premio individuale	€	180.105,95
-	Art.68 c.2 lett.g)	€	80.000,00

Sezione 3 - Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti destinazioni da regolare

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale sezione 1	€	4.164.743,86
Totale sezione 2	_€	7.288.130,10
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione		€ 11.452.873,96
Totale Fondo E.Q. incluso Quota Parte art.79 c.3	· (4.562.549,61
Totale Generale	•	€ 16.015.423.57

Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le uniche risorse sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- a) per le risorse di cui si tratta esiste la copertura finanziaria essendo state allocate sugli appositi capitoli di Bilancio le necessarie poste
- b) gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

FONDO ANNO 2022

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2022		
Totale Risorse Stabili	€	17.083.161,33
Totale Risorse Variabili	€	1.157.967,05
Totale complessivo	€	18.241.128,33
Decurtazioni	€	7.546.573,71
Risorse Utilizzabili Fondo Categorie	€	. 10.694.554,68
Risorse Fondo Posizioni Organizzative	€	4.534.913,12
Totale	€	15.229.467,80

FONDO ANNO 2023

	Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2023		
	Totale Risorse Stabili	€	17.846.882,53
	Totale Risorse Variabili	€	1.150.274,80
	Totale complessivo	€	18.997.157,33
A at	Decurtazioni	€	7.544.283,39
	Risorse Utilizzabili Fondo Categorie	€	11.452.873,96
57	Risorse Fondo E.Q.	€	4.562.549,61
	Totale	€	16.015.423,57

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le spese derivanti dal presente contratto sono interamente coperte con le risorse destinate alle spese di personale nell'ambito del macro aggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente".

Nello specifico sullo stanziamento afferente i capitoli di bilancio da 210.1 a 210.50, 11222.1, 11222.4, 211.1, 21535.3 relativi all'esercizio finanziario 2023.

Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.

Con Legge Regionale n.6 del 1 febbraio 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2023 e, con D.G.R. n.62 del 13.02.2023 il Bilancio gestionale dell'Ente ha previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2022 è stato rispettato, si è registrata un'economia per somme non utilizzate nell'anno precedente pari ad € 254.288.

Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione e trasferimenti correnti.

Il Responsabile dell'Ufficio Trattamento Economico Gianfranco Di Matteo

Il Dirigente del Servizio

Marco de Santis